

**Consorzio di Bonifica**

**Cellina Meduna**

**REGOLAMENTO**

**DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**D.LGS. 231/01**

## INDICE

Articolo 1 Finalità e ambito di Applicazione.....	3
Articolo 2 Scopo del Regolamento.....	3
Articolo 3 Verbalizzazione delle sedute.....	3
Articolo 4 Attività dell'OdV e frequenza delle riunioni .....	3
Articolo 5 Obblighi di riservatezza .....	4
Articolo 6 Utilizzo delle Risorse finanziarie.....	4
Articolo 7 Pianificazione dell'attività.....	5
Articolo 8 Potere di accesso dell'OdV .....	5
Articolo 9 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	5
Articolo 10 I flussi informativi dall'Organismo agli Organi del Consorzio.....	5
Articolo 11 Flussi informativi verso l'Organismo .....	6
Articolo 12 Modifiche del Regolamento .....	6

## **Articolo 1 Finalità e ambito di Applicazione**

1.1 È stato istituito presso il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna (di seguito Consorzio) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo” oppure “OdV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del Modello (di seguito “MOG”) adottato dal Consorzio in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito Decreto).

1.2 Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo si ispira ai principi di autonomia ed indipendenza di cui all’art. 6 del Decreto e riporta direttamente alla Deputazione Amministrativa.

1.3. I compiti dell’OdV sono descritti al punto 9 del Modello, parte generale.

## **Articolo 2 Scopo del Regolamento**

2.1 Con il presente documento l’Organismo di Vigilanza viene ad auto-regolamentare il proprio funzionamento, tenuto conto della composizione monocratica adottata dal Consorzio in ragione della quale non viene stabilita alcuna disposizione di funzionamento tipica della composizione collegiale (maggioranze per le deliberazioni, criteri di voto, convocazione, etc.).

2.2. Le regole di composizione, nomina e durata dell’Organismo sono stabilite al punto 9 del Modello, Parte Generale.

2.3. Nessuna disposizione del Regolamento dell’OdV può avere valenza sostitutiva di prescrizioni previste dal Modello, a cui va fatto riferimento per quanto mancante, unitamente alle previsioni del Decreto Legislativo 231/01.

## **Articolo 3 Verbalizzazione delle sedute**

3.1 Di ogni riunione viene redatto processo verbale.

3.2 I verbali sono firmati dall’Organismo di Vigilanza e, se ritenuto opportuno dallo stesso, dagli intervenuti alle riunioni e sono conservati in apposito registro, a cura dell’Organismo stesso.

## **Articolo 4 Attività dell’OdV e frequenza delle riunioni**

4.1. L’OdV comunica per tempo le proprie riunioni, che hanno cadenza almeno trimestrale. Qualora ne

ravvisasse l'opportunità, l'Organismo può tenere ulteriori riunioni rispetto a quelle programmate. L'OdV può infine riunirsi, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, anche su richiesta del Presidente del Consorzio o del Presidente del Collegio dei Revisori.

4.2. Qualora fosse ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, l'OdV può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'Organismo; in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere invitati alle riunioni il Presidente del Consorzio, i membri della Deputazione amministrativa, i membri del Collegio dei revisori, il Direttore Generale, il Direttore amministrativo, i consulenti esterni, i responsabili di funzioni del Consorzio e i collaboratori dell'OdV.

4.3. L'OdV si riunisce normalmente presso la sede del Consorzio. Le riunioni dell'OdV possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza.

4.4. La Deputazione amministrativa ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni particolari.

## **Articolo 5 Obblighi di riservatezza**

5.1. L'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

5.2. L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

5.3. L'OdV si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati nell'art. 4 o, in ogni caso, per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.

4. In ogni caso ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. in materia di protezione dei dati personali.

## **Articolo 6 Utilizzo delle Risorse finanziarie**

6.1. L'OdV, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

6.2. L'OdV deve essere dotato di mezzi finanziari adeguati a consentirne la normale operatività. A tale fine la Deputazione amministrativa del Consorzio provvede a dotare l'OdV di un idoneo budget per l'espletamento delle sue funzioni, oltre al suo compenso.

### **Articolo 7 Pianificazione dell'attività**

7.1 Nel rispetto delle proprie funzioni l'Organismo, in totale autonomia, pianifica la propria attività definendo, di volta in volta, i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree ritenute a rischio.

7.2 Nell'ambito di tale pianificazione verranno debitamente considerati i seguenti parametri:

- Valori di rischio (mappatura delle aree a rischio).
- Informazioni ricevute dai flussi informativi.
- Indicazioni del vertice dell'Ente o di altri organi di controllo.
- Risultati di analisi di fattori di rischio derivanti dal processo.

### **Articolo 8 Potere di accesso dell'OdV**

8.1 L'OdV ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione presente in Consorzio e può acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

### **Articolo 9 Raccolta e conservazione delle informazioni**

9.1 Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'Organismo (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente all'Organismo.

9.2. L'accesso della predetta documentazione è consentito anche al Collegio dei Revisori, previa richiesta all'Organismo di Vigilanza.

9.3. I membri del Collegio dei Revisori dovranno sottostare agli stessi obblighi di riservatezza previsti per l'OdV.

### **Articolo 10 I flussi informativi dall'Organismo agli Organi del Consorzio**

10.1 L'Organismo trasmette annualmente alla Deputazione Amministrativa il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

10.2 L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente alla Deputazione Amministrativa del Consorzio, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del Modello adottato. Tale relazione di norma indica le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, ecc) e i relativi risultati.

## **Articolo 11 Flussi informativi verso l'Organismo**

11.1 Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati, in base a quanto stabilito al punto 9.9 del MOG Parte Generale.

A tale scopo viene istituita apposita casella di posta elettronica a cui indirizzare i Flussi all'Organismo, il cui indirizzo è:

**[a.pascolin@cbcm.it](mailto:a.pascolin@cbcm.it)**

In alternativa, per inviare comunicazioni o informazioni all'OdV, può essere usato il mezzo postale, inviando in busta chiusa le stesse a:

**dott. Alfredo Pascolin  
Piazza Repubblica 15  
34074 Monfalcone (Go)  
con dicitura  
RISERVATA PERSONALE**

11.2. L'OdV deve essere informato:

- su base periodica, riguardo alle informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/ o da questi richieste alle singole unità organizzative del Consorzio e, comunque, quelli individuate dal Modello stesso ("Flussi periodici/a evento");
- su base occasionale, riguardo a ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente l'attuazione e/ o la violazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("Segnalazioni").

## **Articolo 12 Modifiche del Regolamento**

12.1 Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente dall'Organismo e comunicate alla Deputazione amministrativa.